

di rado occupata, salve solo le eccezioni dalla presente legge determinate. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 28. I proprietari saranno tenuti a notificare all'esattore i contratti di locazione entro otto giorni dall'ingresso degli inquilini. Entro egual termine dovrà parimente essere dato preavviso allo stesso esattore della scadenza de' contratti. In caso di omissione i proprietari saranno tenuti solidali pel pagamento della tassa dovuta dai loro inquilini. »

**BIANCHI PIETRO.** Osservo che, obbligando i proprietari a notificare all'esattore i contratti di locazione, si cagionerebbe loro un incomodo gravissimo, stantechè l'esattore risiede nel capoluogo del mandamento, e questi sono assai vasti.

Mi pare quindi che sarebbe più conveniente se si prescrivesse in quest'articolo, che simile notificazione venisse fatta al sindaco.

**TORRELLI, relatore.** Osservo che questo si collega colla disposizione successiva, per cui il pagamento di questa tassa vuol essere fatto all'esattore. Essendovi un solo esattore per diversi comuni, se si ammettesse la proposta del preopinante, si porterebbe uno sconcerto nella legge.

La Commissione pertanto non potrebbe accettare questo emendamento.

**BIANCHI PIETRO.** Siccome io intendo di presentare alcuni emendamenti alle disposizioni del capo 9, pei quali verrebbe mutato il sistema d'attuazione di quest'imposta, io chiedo che la Camera nel votare il presente articolo si riservi la facoltà di accettare la proposta che ho fatta.

**TORRELLI, relatore.** Io credo che sarebbe un precedente pericoloso il fare una votazione sotto la riserva di rivenire sopra la medesima.

Mi pare dunque che sarebbe miglior partito il discutere la massima sin d'ora e procedere nel modo che si è sempre seguito.

Se l'inquilino che è denunziato non paga, l'esattore è responsabile. Or bene, vorrete voi dare una simile responsabilità ai sindaci? In tal caso non trovereste alcuno che accettasse tale ufficio, poichè se alcuni giorni dopo la scadenza del termine l'inquilino non pagasse, l'esattore andrebbe contro il sindaco che avesse dimenticato di far la consegna.

Quindi io stimo che questa legge debba pure essere votata in conformità di tutte le altre. Ora nella legge d'imposta sulle arti e professioni noi abbiamo dato quest'incarico, non ai sindaci, ma sibbene ai verificatori ed agli esattori. In conseguenza, per non sconvolgere il principio e l'ordine seguito nelle altre leggi d'imposta, non posso accettare la proposta dell'onorevole deputato Bianchi.

**PRESIDENTE.** Insiste il deputato Bianchi nella sua proposta?

**BIANCHI P.** Io insisto perchè la Camera si riservi la facoltà di stabilire ulteriormente se si debba dire in quest'articolo *ai sindaci* od *agli esattori*; questo non lede per niente la sostanza della legge.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Bianchi.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio.** Io debbo oppormi formalmente alla proposta dell'onorevole deputato Bianchi, il quale vorrebbe sostituire alle parole *agli esattori* le parole *ai sindaci*, poichè con questo si verrebbe a pregiudicare alla legge stessa, decretandosi in certo modo che una parte dell'ufficio della riscossione di questa tassa sia affidata ai sindaci.

*Voci.* No! no!

**BIANCHI PIETRO.** Si tratta d'una semplice dichiarazione.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio.** Noi abbiamo visto in pratica di quanto mal animo compiano i sindaci ad uffici che hanno rapporti coi gravami e colle leggi di finanze, e di questa verità abbiamo avuto esempio nella legge sui fabbricati. La Camera ricorda che in questa fu detto che i municipi dovrebbero esaminare le consegne e quindi emettere un'opinione sulle medesime. Ebbene, salvo poche eccezioni, nella massima parte dei municipi i Consigli si sono ristretti a dire che tutto era in regola. Quindi io stimo che col voler fare intervenire gli agenti municipali in una legge fiscale si arrechi pregiudizio alla legge stessa, poichè da un lato si farà sì ch'essa verrà eseguita con minore regolarità, e si renderanno per l'altro lato meno gradite le funzioni di sindaco. Vi vuole già una grande devozione al bene pubblico per consentire ad essere sindaco; se poi chi copre questa carica dovrà ancora fare l'agente delle finanze, allora non si troverà più alcuno che ne accetti l'onore.

D'altronde io debbo oppormi all'articolo 27 della Commissione.

Prego la Camera di ritornare all'articolo del Ministero. E se si cominciasse a discutere fra l'articolo del Ministero e quello della Commissione, la questione sollevata dall'onorevole Bianchi sarebbe ora troncata nella sua radice, qualora fosse rigettato l'articolo del Ministero; e se si approvasse in principio quello della Commissione, allora discuteremo la proposta del deputato Bianchi. Il Ministero proponeva di rendere il proprietario ed il locatario principale tenuti solidariamente pel pagamento della tassa dovuta dai loro inquilini e sublocatori.

La Commissione ha ravvisato troppo dura e troppo eccessiva questa proposta, ed invece ha creduto che bastasse alla garanzia dell'imposta il far sì che il proprietario notificasse all'esattore i contratti di locazione.

Questa garanzia sarebbe anzitutto a' miei occhi assolutamente illusoria, mentre per altra parte non mi so persuadere che la proposta del Ministero abbia nulla d'eccessivo.

Infatti io vedo che tanto nell'Inghilterra quanto nel Belgio il proprietario ed il locatario sono responsabili per la tassa mobiliare dovuta. E diffatti quale garanzia vi è per la tassa mobiliare? Evidentemente non ve n'è altra che i mobili. Ora è il proprietario che ha un'azione sui mobili, e questa azione egli l'ha legale e materiale, perchè, come proprietario, può impedire materialmente il trafugamento dei mobili e può impedirlo legalmente in virtù del privilegio che a lui conferisce la legge.

Se voi lo fate responsabile della tassa, egli, mediante questo legale privilegio che estenderà, oltre al fitto che gli è dovuto, anche alla tassa per cui deve rispondere, non ha che ad impedire il trafugamento dei mobili; ma se invece non è responsabile, egli veglierà che non si trafughino i mobili finchè non gli sia stato corrisposto il suo avere; ma, ciò fatto, per un sentimento di debolezza se volete, di colpevole umanità, egli aiuterà, nonchè dissuaderlo, il debitore a rendersi esente dalla tassa.

E notate, o signori, che dovendo la tassa essere pagata non solo dai nazionali, ma anche dagli stranieri, per questi ultimi riuscirebbe per tal modo facilissimo lo esentarsi dal pagamento di essa, bastando un traslocamento od una vendita fittizia di questi mobili prima della loro partenza per l'estero onde frustrare il tesoro.